



Vademecum

SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI

*Gli obblighi per le imprese e
per il cittadino committente*

ANCE | L'AQUILA
GIOVANI

ANCE | L'AQUILA

GLI ENTI BILATERALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

CASSA EDILE

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 24354 - Fax 0862 64022

ENTE SCUOLA EDILE

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 461542 - Fax 0862 461459

COMITATO PERITETICO TERRITORIALE

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 401396 - Fax 0862 482093

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 461794 - Fax 0862 463528



Vademecum

sulla sicurezza nei cantieri

Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente

ANCE | L'AQUILA
GIOVANI

ANCE | L'AQUILA

RIC♥STRUIAMOLA'


PER LA TUA CASA
SCEGLI UN'IMPRESA
DI CASA TUA



1 LE FIGURE CHIAVE:
i responsabili della sicurezza nei cantieri.

Per conto del committente

Per conto dell'impresa



1 Per conto del committente

Il committente

Il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l'opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).
In un appalto privato è in genere il proprietario dell'immobile.
In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell'appalto.

Il responsabile dei lavori

È la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso.
Nell'appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, responsabile unico del procedimento.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

È un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure dal responsabile dei lavori.

A lui spettano tre cose:

- 1)** la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- 2)** la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera;
- 3)** coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

È un professionista qualificato. È incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera. Il CSE non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.

Il datore di lavoro

È il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. È, più in generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i poteri decisionali e di spesa dell'unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell'impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda dell'organizzazione aziendale.

Il dirigente

È la persona che ha l'incarico di attuare le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività e vigila su di essa. È da ritenersi dirigente, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.

Il preposto

È la persona che sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. Rientrano nella definizione di preposto: l'assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo turno, il capo impianto, ecc. È da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del preposto.

Il lavoratore


È la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con un rapporto subordinato.

Il medico competente

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, e cioè:

- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all'assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente in cantieri con caratteristiche simili a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi. Il medico com-



1 Per conto dell'impresa

Soggetto delegato alla sicurezza

petente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro frequentato da chi è soggetto alla sua sorveglianza.

L'eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Affinché la delega risulti valida è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La notizia relativa all'esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLST Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **fino a 15 dipendenti** il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può anche essere individuato per conto di più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo. In questo caso si chiama Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, RLST. Quest'ultimo esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **più di 15 dipendenti** il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di svolgimento delle attività dei RLS e RLST.

Per la formazione del RLS è previsto un corso di 32 ore. L'aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. Le modalità di svolgimento dell'aggiornamento periodico sono individuate dalla contrattazione collettiva.



Attenzione! Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico provinciale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

Per la provincia di L'Aquila l'organismo Paritetico Provinciale è il CPT Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Località San Vittorino, S.S. n. 80, Km. 9, n. 61.

SPP Servizio di prevenzione e protezione

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

ASPP Addetti al servizio di prevenzione e protezione

La squadra degli addetti alle emergenze

I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio al datore di lavoro per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. E' il datore di lavoro che istituisce questo servizio nella sua azienda.

Per SPP si intende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il SPP può essere interno all'azienda o esterno ad essa. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

Il SPP è composto essenzialmente da una persona, il RSPP da più persone: RSPP con ASPP.

Nelle aziende che occupano **fino a 30 addetti** il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP, previa frequenza di apposito corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore.


Nelle aziende che occupano **più di 30 addetti** il datore di lavoro deve affidare l'incarico di RSPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio e frequenza del corso specifico per RSPP.

Il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali ASPP.

Tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l'ASPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione. Sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al SPP deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS.

È un'equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all'azienda, dopo essersi consultato con il RLS.

La squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. I suoi membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.



1 Per conto dell'impresa




Attenzione! Nei cantieri edili delle zone colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009 e comunque in tutte le zone sismiche, il datore di lavoro deve prevedere specifiche procedure di emergenza e di evacuazione in caso di un evento tellurico. Deve quindi provvedere anche che la squadra degli addetti alle emergenze riceva adeguata formazione per gli eventi sismici.

Le procedure di emergenza e di evacuazione, la composizione della squadra addetta alla gestione delle emergenze e quant'altro necessario, dovrà essere riportato dal datore di lavoro nel Piano di Emergenza e di Evacuazione. I componenti della squadra devono risultare in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate. Nel caso in cui l'azienda si trovi a gestire più luoghi di lavoro è necessario che ogni luogo abbia assicurata la copertura di un'unità della squadra. L'incarico ai lavoratori deve avvenire per iscritto ed i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo. Anche il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, antincendio ed evacuazione alle seguenti condizioni:

- che nell'impresa o nell'unità produttiva non siano occupati più di 5 lavoratori
- che il datore di lavoro informi preventivamente il RLS
- che il datore di lavoro abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti per lo svolgimento di tali compiti.

Le figure della sicurezza nell'impresa edile

Tabella 1






2 GLI OBBLIGHI

delle figure chiave della sicurezza.

Obblighi spettanti al Committente

Obblighi spettanti al Datore di Lavoro



2 Obblighi spettanti al committente

Nei cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente

- **Designazione dei coordinatori:** **CSP** - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e **CSE** - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.



Attenzione! I casi in cui la designazione dei coordinatori è obbligatoria riguardano:

- appalti sia pubblici che privati in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di due o più imprese esecutrici
- lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi soggetti solo a DIA o a Comunicazione) e comunque di importo inferiore ad €. 100.000 il committente o il responsabile dei lavori designa soltanto il coordinatore per l'esecuzione (CSE) anche se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente. In tale caso, la designazione dovrà essere effettuata in fase di progettazione. (Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009).

- **Comunicazione** alle imprese affidatarie e alle imprese esecutrici nonché ai lavoratori autonomi del nominativo del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati anche nel cartello di cantiere.

- **Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento** a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori. In caso

Tabella 2

IMPORTO LAVORI INFERIORE A 100MILA €

	Cantieri con 1 impresa	Con 2 o più imprese
Con permesso a costruire	CSP CSE	CSP CSE
Con DIA	CSP CSE	CSP CSE

IMPORTO LAVORI SUPERIORE A 100MILA €

	Cantieri con 1 impresa	Con 2 o più imprese
Con permesso a costruire	CSP CSE	CSP CSE
Con DIA	CSP CSE	CSP CSE

Obblighi spettanti al committente 2

di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto.

Tabella 3

• **Verifica dell'idoneità tecnico-professionale** (come da Tabella 3)


Cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'Al.XI del D.Lgs. 81/08

Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori	Imprese	Lavoratori autonomi
a) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	sì	sì
b) Una autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori	sì	no
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 con congruità della manodopera.	sì	sì
d) Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all'Al. XVII del D.Lgs. 81/08.	sì	sì

Cantieri la cui entità presunta è maggiore di 200 uomini-giorno e cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'Al.XI del D.Lgs. 81/08

Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori	Imprese	Lavoratori autonomi
a) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	sì	sì
b) Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori, da cui si evinca l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE.	sì	no
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 con congruità della manodopera.	sì	sì
d) Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/08.	sì	no
e) Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale.	no	sì
f) Elenco dei DPI in dotazione.	no	sì
g) Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 *	no	sì
Documentazione da esibire al committente o responsabile dei lavori		
a) Documentazione di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. A del D.Lgs 81/88 o, fino al 30/06/12, autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5 del D.Lgs 81/88.	sì	no

* Esempio: se il lavoratore autonomo deve svolgere operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio dovrà esibire lo specifico attestato previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08



2 Obblighi spettanti al committente



Attenzione! Uomini/giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Es. 60 giorni x 5 lavoratori = 300 UG.

Rischi particolari sono quelli indicati all'Allegato XI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Obblighi validi per tutti i cantieri

- **Trasmissione all'Amministrazione** comunale, o altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima dell'inizio dei lavori, dei seguenti documenti:
 - a) copia della notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;
 - b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - c) dichiarazione, del committente o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell'organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
- **Trasmissione della notifica preliminare degli aggiornamenti successivi** E' obbligatoria la Trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 (con i contenuti previsti all'Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell'avvio dei lavori nei seguenti casi:
 - a) cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente;
 - b) cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ma che lo diventano successivamente;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno;
 - d) in caso di modifiche dei contenuti o di subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi.
- **Affissione della copia della notifica preliminare presso il cantiere** e custodia della copia per tenerla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
- **Altri obblighi** Attenersi nella fase di progettazione ai principi generali di tutela.
 - prevedere nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro;
 - assicurare l'attuazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro del-



Obblighi spettanti al committente 2


l'impresa affidataria di corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza direttamente sostenuti senza alcun ribasso;

- assicurare l'attuazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria di destinare ai compiti di verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere e delle disposizioni e prescrizioni del PSC, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, personale (datore di lavoro medesimo, dirigenti e preposti) adeguatamente formati;
- adottare idonei provvedimenti a seguito della segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.



Attenzione! *È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo in assenza di:*

- *Piano di Sicurezza e di Coordinamento;*
- *Fascicolo dell'opera nei casi in cui è richiesto;*
- *Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;*
- *DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi.*



2 Obblighi spettanti al datore di lavoro

• **La valutazione dei rischi aziendali** Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione globale, cioè di tutta l'azienda sia nelle sue strutture fisse (uffici, magazzini e depositi) che nelle strutture mobili (cantieri) e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Sulla base di questa valutazione si redigerà un documento di valutazione dei rischi aziendali (vedi sotto) e conseguentemente si adotteranno le misure necessarie alla tutela e alla prevenzione.

• **L'autocertificazione** Dopo aver valutato i rischi aziendali, si procede all'autocertificazione anziché alla stesura del documento di valutazione dei rischi aziendali, solo nel caso in cui il datore di lavoro occupi **fino a 10 lavoratori**. Naturalmente anche in questo caso segue l'adempimento degli obblighi correlati alla avvenuta valutazione. La copia dell'autocertificazione deve essere inviata al RLS, su sua richiesta. L'autocertificazione non è valida per i cantieri edili ma solo per le strutture fisse: uffici, depositi e magazzini. **I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.**

• **Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR)** Conseguentemente alla valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro procede alla redazione del DVR. Tale documento, che deve essere redatto in collaborazione con il RSPP ed il medico competente (se previsto), previa consultazione del RLS, deve essere conservato presso l'impresa o l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Il DVR deve avere data certa. Questa è comprovata dall'apposizione congiunta delle firme leggibili dei soggetti coinvolti: datore di lavoro, *RSPP, RLS, o RLST* ed il medico.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale vengono anche specificati i criteri che sono stati utilizzati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) conseguenti la valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione dei metodi per attuare la prevenzione, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. A tali ruoli de-



Obblighi spettanti al datore di lavoro 2

vono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

• **La Riunione periodica** Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP - Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP;
- il medico competente, ove nominato;
- il RLS

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:


- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione aziendali ai fini della sicurezza.

Dopo la riunione deve essere redatto un verbale che resterà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

• **L'informazione dei lavoratori** Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi generali dell'impresa e sui rischi specifici relativi all'espletamento delle singole mansioni ad essi affidate. Le informazioni dunque devono riguardare:

- i rischi generali e specifici
- le procedure di primo soccorso
- la lotta antincendio
- l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- i nominativi degli incaricati delle procedure di emergenza, antincendio ed evacuazione



2 Obblighi spettanti al datore di lavoro

- i nominativi del *responsabile* e degli *addetti al servizio di prevenzione e protezione* ASPP

Per comprovare l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, è consigliabile la stesura di un apposito verbale.

• **La formazione e l'addestramento dei lavoratori** Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di salute e sicurezza sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione e, dove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire:


- in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Nella tabella successiva sono stati sintetizzati i principali corsi di formazione obbligatori, specificando il tipo di corso, i soggetti interessati, le durate a seconda della tipologia di formazione e il momento in cui un lavoratore dovrà essere interessato alla formazione.

Riepilogo dei principali corsi di formazione in materia di sicurezza nelle costruzioni (previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal CCNL degli edili e accordi Conferenza Stato Regioni)

Tabella 4

Tipo di corso	Frequentatori	Ore minime	Aggiornamento/ore
PRIMO INGRESSO	Soggetto da assumere	16	Quinquennale/6
BASE	Lavoratori	16 (4base+12specifica)	Quinquennale/6
BASE	Tecnici/Amministrativi	8(4base+4specifica)	Quinquennale/6
PREPOSTO	Lavoratore preposto	24	Quinquennale/6
DIRIGENTE	Dirigente	16	Quinquennale/6
ADDETTO EMERGENZE	Lavoratore incaricato o Datore di aziende fino a 5 dipendenti	4	Obbligatorio/da definire
ADDETTO PRONTO SOCCORSO	Lavoratore incaricato o Datore di aziende fino a 5 dipendenti	16	Triennale/4
UTILIZZO PRATICO DPI III CATEGORIA	Utilizzatore	Secondo indicazioni fabbricante DPI	Per ogni DPI usato
PONTEGGIATORI	Addetto e preposto	28 (40 Scuola Edile AQ)	Quadriennale/4
UTILIZZO FUNI	Addetto	32	Quinquennale/8
UTILIZZO FUNI	Preposto	40	Quinquennale/4
LAVORI IN AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O CONFINANTI	Tutto il personale operante, compreso il datore	Obbligatorio/Da definire	Obbligatorio/Da definire
ATTREZZATURE SPECIFICHE (Gru, miniescavatori, autocestelli, pale meccaniche, autobetoniere, piattaforme aeree, ecc.)	Addetto	Dipende dal tipo di attrezzatura	Da definire (5 ore corso Formedil c/o Scuola Edile)
DISARMO STRUTTURE PROVVISORIE GRANDI OPERE	Addetto al disarmo	Obbligatorio/Da definire	Obbligatorio/Da definire
COORDINAMENTO INTERVENTI (art.97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) E VERIFICA CONGRUENZA DEI POS	Datore di lavoro Dirigente Preposto	Obbligatorio/Da definire	Obbligatorio/Da definire
BONIFICA AMIANTO	Addetti	30 (Salvo programmi formativi regionali)	Obbligatorio/Da definire
BONIFICA AMIANTO	Preposti	50 (Salvo programmi formativi regionali)	Obbligatorio/Da definire
RSPP	Datore di lavoro	48	Quinquennale/14
RSPP	Dipendenti o altri	112 (Modulo A+B+C)	Quinquennale/60
ASPP	Dipendenti o altri	88 (A+B)	Quinquennale/40
CSP e CSE	Tecnici	120	Quinquennale/40
RLS	Lavoratore eletto	32	Non previsto per imprese fino a 15lav; Non inferiore 4ore/anno per imprese tra 15/50lav; 8 ore/anno per imprese sopra 50lav.



2 Obblighi spettanti al datore di lavoro

• **DPI - Dispositivo di Protezione Individuale** Il datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, e all'individuazione delle misure più idonee a ridurli o ad eliminarli, individua i Dispositivi Individuali di Prevenzione (DPI) adatti a contenere il rischio residuo, cioè non eliminabile. Poi consegna tali DPI ai lavoratori interessati, che hanno l'obbligo di indossarli.

I Dispositivi di Protezione Individuale devono essere marcati "CE" ed accompagnati dalla nota informativa, rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sulle modalità di utilizzo e manutenzione dei DPI. E' inoltre obbligatorio per i lavori in cui si utilizzano i DPI di terza categoria, come ad esempio quelli anticaduta o per la protezione dell'udito, uno specifico addestramento. Il datore di lavoro deve sostituire i DPI usati o deteriorati.

• **La segnaletica di sicurezza** Quando, a seguito della valutazione, i rischi non possono essere evitati o limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro e mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza.

Questa viene utilizzata allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericoli
- prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, ai mezzi di soccorso e di salvataggio
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e di sicurezza.

Inoltre il datore di lavoro provvede affinché:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati su tutte le misure adottate o da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'azienda
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata sul significato della segnaletica di sicurezza (uso di gesti, di parole, di comportamenti specifici e generici).

• **La dotazione della tessera di riconoscimento ai lavoratori** Il datore di lavoro ha l'obbligo di munire i lavoratori della tessera di riconoscimento che dovrà riportare i seguenti dati:

- la fotografia del lavoratore
- le generalità del lavoratore (Cognome, nome, luogo e data di nascita)
- l'indicazione del datore di lavoro
- la data di assunzione



Obblighi spettanti al datore di lavoro 2

- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Per i lavoratori autonomi è obbligatorio indicare anche le generalità del committente.

- **La comunicazione telematica d'infortunio all'INAIL**

Nel caso in cui nonostante tutte le misure non si sia riusciti ad evitare il sinistro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, l'impresa deve comunicare all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza del dipendente dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. A fini assicurativi, inoltre, deve comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro di almeno un giorno.




3 ALTRI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

Per l'impresa affidataria

Per l'impresa esecutrice

Per il lavoratore autonomo



3 Altri obblighi per l'impresa affidataria

- **Definizione di impresa affidataria** È l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Questa, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Sono obblighi propri dell'impresa affidataria i punti elencati di seguito.



Attenzione! Di solito l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare di un appalto. Non è così però nel **caso di consorzio**.

Infatti, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto. Questa impresa viene individuata dal consorzio nell'atto dell'assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell'atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione. (Secondo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere 27.07.10 rimesso all'ANCE)

Inoltre:

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" ricomprende **consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)**;
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
- 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria (capogruppo);
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

- **POS - Piano Operativo di Sicurezza** È obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola

Altri obblighi per l'impresa affidataria 3

impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto.

Inoltre, in caso di **cantiere di opera pubblica** che non richiede il coordinamento della sicurezza perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS – Piano Sostitutivo di Sicurezza che, come dice la parola, sostituisce il PSC. I suoi contenuti sono quelli di un PSC con l'integrazione di quelli di un POS.



Attenzione! Oltre al POS è obbligatorio redigere:

- **Il PIMUS** – Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, nei casi in cui sia necessario montare un ponteggio.

- **Il Programma dei lavori** da eseguirsi con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi, consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da eseguirsi con l'utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori specialistici.


- **Il Programma della successione dei lavori di demolizione.** La successione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.

- **Il Piano di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto.**

Innanzitutto, per rimuovere l'amianto, occorrono ditte specializzate e autorizzate per questo genere di lavori con personale qualificato e appositamente formato.

Prima di procedere alla rimozione di materiali che contengono amianto, bisogna poi predisporre un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. La copia del Piano di lavoro va inviata all'Organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

- **Il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti** deve essere elaborato quando all'interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo produttivo. Il DUVRI NON va redatto: 1) Se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti 2) Nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già stati considerati.



3 Altri obblighi per l'impresa affidataria

- **Comunicazione al committente** Comunicazione al committente dei nomi dell'impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione.
- **Trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento** Trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori.
- **Trasmissione del POS, Piano Operativo di Sicurezza** Trasmissione del POS, Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al Coordinatore per l'esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza (Vedi tab. 5 Obblighi di trasmissione).
- **Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori** Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei casi in cui ne è prevista la redazione.
- **Verifica dell'idoneità tecnico professionale** Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo:
 - Alle imprese esecutrici: 1) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documento di Valutazione di Rischi DVR o autocertificazione; 3) DURC; 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
 - Ai lavoratori autonomi: 1) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 2) documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisorie; 3) elenco dei DPI in dotazione; 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme; 5) il DURC.
- **Verifica della congruità dei POS** delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria.
Tale verifica deve essere completata dall'impresa affidataria entro 15 giorni dal ricevimento del POS da parte dell'impresa esecuttrice. Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell'impresa affidataria, l'esecuttrice può iniziare i lavori.




Altri obblighi per l'impresa affidataria 3

- **Misure generali di tutela**

- Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
- Scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione.
- Curare le condizioni di movimentazione dei materiali.
- Curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine.
- Curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi.
- Curare l'adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro.
- Curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- Curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

- **Gli oneri** per la sicurezza sostenuti vanno corrisposti alle eventuali imprese esecutrici per intero e senza alcun ribasso.



3 Altri obblighi per l'impresa esecutrice

• **Definizione di impresa esecutrice** È l'impresa che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Sono obblighi propri dell'impresa esecutrice i punti elencati di seguito.

Redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza specifico per il cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all'impresa affidataria se questa è diversa dall'esecutrice.

E' obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa esecutrice anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto.

Inoltre, in caso di **cantiere di opera pubblica** che non richiede il coordinamento della sicurezza perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS – Piano Sostitutivo di Sicurezza che, come dice la parola, sostituisce il PSC. I suoi contenuti sono quelli di un PSC con l'integrazione di quelli di un POS. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti della sicurezza (RLS, RLST) copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS o il RLST e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS o il RLST ha facoltà di formulare proposte al riguardo.



Attenzione! Oltre al POS è obbligatorio redigere:

- **Il PIMUS** – Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, nei casi in cui sia necessario montare un ponteggio.
- **Il Programma dei lavori** da eseguirsi con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi, consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da eseguirsi con l'utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori specialistici.
- **Il Programma della successione dei lavori di demolizione.** La suc-



Altri obblighi per l'impresa esecutrice 3

cessione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.

• **Il Piano di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto.**

Innanzitutto, per rimuovere l'amianto, occorrono ditte specializzate e autorizzate per questo genere di lavori con personale qualificato e appositamente formato.

Prima di procedere alla rimozione di materiali che contengono amianto, bisogna poi predisporre un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. La copia del Piano di lavoro va inviata all'Organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.


• **Il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti** deve essere elaborato quando all'interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo produttivo. Il DUVRI NON va redatto: 1) Se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti 2) Nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già stati considerati.

• **Adozione degli standards** di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari.

• **Accessi e recinzioni** predisposti con modalità visibili e individuabili.

• **Precauzioni ordinarie.**

- Accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- Protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici;
- Rimozione dei materiali pericolosi;
- Corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie.



3 Altri obblighi per il lavoratore autonomo

- **Definizione di lavoratore autonomo** È la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Sono obblighi propri del lavoratore autonomo i punti elencati di seguito.




Attenzione! Non confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale.

*Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La **ditta o impresa individuale** fa capo a un solo soggetto, che è l'unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti. Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di **impresa familiare**. In entrambi i casi, ditta o impresa individuale e/o impresa familiare, il titolare datore di lavoro soggiace agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista dalla legge e riportati in questo vademecum nel paragrafo sul datore di lavoro (CAP.2).*

È ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si "associano di fatto" per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l'obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti.

- **Le attrezzature** di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- **I DPI**, Dispositivi di Protezione Individuale, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- **La tessera di riconoscimento** va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo.
- **Se c'è un CSE**, Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, quest'ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza. Quando c'è un CSE in un cantiere, di sicuro c'è anche un PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare anche questo.

Tabella 5






4 LISTA DI CONTROLLO

Per la verifica dell'attuazione dei principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e della documentazione da custodire in cantiere.

È un valido supporto oltre che per il datore di lavoro, anche e soprattutto per i direttori di cantiere, i preposti, i capi squadra, gli assistenti e per tutti coloro che quotidianamente sono addetti alla conduzione del cantiere.



4 Lista di controllo

Aggiornato a Aprile 2012

n.p.= non previsto

Documentazione da custodire in cantiere

- Esposizione, ove sussiste l'obbligo, della copia della Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) - (art. 100 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) - (art. 131, comma 2, lettera b) D.Lgs. 163/06);
si no n. p.
- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio (art.134, comma 1 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia della autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art.131, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Progetto del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato nell'ambito dello schema-tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Disegno esecutivo del ponteggio (art. 133, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Documentazione comprovante l'avvenuta formazione del preposto e degli addetti al montaggio del ponteggio e/o attestante l'esperienza di montaggio di ponteggi maturata dagli stessi (art.136, comma 6 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Documentazione comprovante la verifica trimestrale di funi e catene (allegato V D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Copia della richiesta di verifica all' A.S.L. competente per territorio in



Lista di controllo 4

seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l. (es. compressori d'aria, ecc.) (allegato V D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Copia delle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi durante i lavori in prossimità di parti attive (art 117 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte, rilasciata da un installatore abilitato (D.M. 37/08);

si no n. p.

• Documentazione comprovante la trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del cantiere e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, entro trenta giorni della messa in esercizio dell'impianto all'INAIL (ex ISPESL) ed alla ASL territorialmente competenti (DPR 462/01);

si no n. p.

• Documentazione comprovante l'avvenuta verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di messa a terra e/o di quello di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01);

si no n. p.

• Relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture metalliche presenti in cantiere ove siano riportate le valutazioni dei rischi dovuti al fulmine e le eventuali misure di protezione (CEI 81-10);

si no n. p.

• Tabella espositiva dell'orario di lavoro;

si no n. p.

• Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

si no n. p.

• Certificato di regolarità contributiva (DURC);

si no n. p.

• Copia lettere di assunzione dei dipendenti presenti in cantiere;


si no n. p.

• Copia UNILAV;

si no n. p.

• Copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all'Organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di bonifica dell'amianto (art. 256, comma 2 D.Lgs. 81/08)

si no n. p.



4 Lista di controllo

- Libretti di uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse;
si no n. p.
- Permesso a costruire o DIA;
si no n. p.

Installazioni fisse

- Recinzione del cantiere. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Luoghi di transito. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (art. 110 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Protezione dei posti di lavoro. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali (art. 114 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi (art. 114 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune;
si no n. p.
- La segnaletica è conforme alle lavorazioni in atto, alle disposizioni di Piano (Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando previsto; Piano Sostitutivo, quando necessario; Piano Operativo di Sicurezza, sempre) ed è sufficiente? (art. 163 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Esistono idonei mezzi di lotta antincendio? (il cantiere edile si presenta generalmente a basso rischio d'incendio, è comunque consigliabile di-



Lista di controllo 4

sporre di almeno un estintore);

si no n. p.

• Gli spogliatoi risultano a norma e rispondenti alle esigenze del cantiere? (*devono essere capienti, areati, illuminati, difesi dalle intemperie dotati di sedili ed armadietti per il vestiario*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Gli impianti igienico sanitari risultano conformi e a norma? (*il cantiere deve essere dotato di gabinetti e lavabi; in deroga ed eccezionalmente è possibile stipulare convenzioni private con esercizi pubblici presenti vicino al cantiere*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• E' presente e conforme alle norme un locale di ricovero e di riposo? (*locale in cui ripararsi in caso di intemperie, dotato di sedili e di un tavolo e riscaldato durante la stagione fredda*) (allegato XIII D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Sono presenti in cantiere i necessari presidi sanitari? (*cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione*) (allegato IV D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Scavi e viabilità di cantiere

• E' assicurata nel cantiere la corretta viabilità alle persone e ai veicoli? (art. 108 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.


• Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo



4 Lista di controllo

(art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (art. 118 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori (art. 119 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna (art. 119 D.Lgs. 81/08);


si no n. p.



Lista di controllo 4

Opere provvisionali

- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi (art. 119 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. (art. 120 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.
- Per i lavori che si eseguono oltre i 2 mt di altezza sono state installate idonee opere provvisionali? (art. 122 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Deposito di materiali sulle impalcature. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro (art. 124 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Disposizione dei montanti. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale (art. 125 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



4 Lista di controllo

- L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purchè, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia (art. 125 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Parapetti. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 126 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Ponti a sbalzo. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purchè la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Sottoponti. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50 (art. 128 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (art. 128 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto,



Lista di controllo 4

un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40

centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.

Come sotto ponte puo'servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante (art. 129 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Andatoie e passerelle. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento (art. 130 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (art. 130 D.Lgs. 81/08);


si no n. p.

- Marchio del fabbricante. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante (art. 135 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Manutenzione e revisione. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (art. 137 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.




4 Lista di controllo

- I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione (art. 137 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Norme particolari. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Per i ponteggi metallici fissi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda; b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio (art. 138 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Ponti su cavalletti. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (art. 139 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Ponti su ruote a torre. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. (art. 140 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



Lista di controllo 4

- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII. (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi (art. 140 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Difesa delle aperture. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo' essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (art. 146 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Scale in muratura. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti (art. 147 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transianti al piano terreno contro la caduta dei materiali (art. 147 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



4 Lista di controllo

- Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri (art. 147 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Lavori speciali. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego (art. 148 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta (art. 148 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Apparecchi di sollevamento

- I ganci hanno ben inciso la portata massima ammissibile e sono provvisti di chiusura all'imbocco? Sono altresì applicate targhe ben visibili lungo il braccio della gru indicanti la portata massima in funzione dello sbraccio? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'imbracatura dei carichi è effettuata con mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il sollevamento dei materiali sfusi avviene esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08) *Non è ammesso l'uso della forza semplice; anche se imballati i laterizi sono considerati materiali sfusi;*

si no n. p.

- I bracci delle gru sono liberi di ruotare senza interferire con ostacoli fissi o mobili? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Se la gru è a rotazione bassa, risulta segregata con idoneo parapetto la zona circostante? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Risulta assicurata con mezzi idonei la stabilità e l'ancoraggio della gru? (allegato V parte II D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Castelli di carico

- Il castello di carico su cui è montato l'argano è controventato ogni due piani di ponteggio, ancorato alla costruzione ogni piano di ponteggio e allestito con montanti di rinforzo nella stilata che regge l'apparecchio di sollevamento? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Gli impalcati dei castelli di carico risultano sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetto e tavola fermapiede? Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purchè in corrispondenza sia applicato un fermapiede alto non meno di cm. 30 (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Gli intavolati dei singoli ripiani sono formati con tavole avente uno spessore minimo di cm. 5? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Il castello di carico è dotato del cartello indicante la portata massima (kg/mq) ? (D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

Impianti elettrici

- I cavi sono idonei in relazione al tipo di posa? (Norma CEI 64-8/5 art.522.1.2);

si no n. p.

- I componenti elettrici sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme, scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni normative, non danneggiati visibilmente, in modo tale da non compromettere la sicurezza? (Norma CEI 64-8/6);


si no n. p.

- I componenti elettrici hanno grado di protezione idoneo in relazione all'ambiente nei quali sono messi in opera? (Norma CEI 64-8/4/5; Norma CEI 70-1);

si no n. p.

- Sono utilizzate esclusivamente prese e spine di tipo industriale? (Norma CEI 23-12)

(N.B. se le derivazioni a spina sono collocate in luoghi protetti, cioè al riparo dalle intemperie, polvere, e non soggette ad urti, è consentito anche l'uso di prese a spine per uso domestico e similari; inoltre è ammesso



4 Lista di controllo

l'uso di adattatori di sistema per uso temporaneo. – Guida CEI 64-17);

si no n. p.

• I quadri sono del tipo ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere)?
(Norma CEI 17-13/1);

si no n. p.

• E' presente un impianto di messa a terra idoneo?
(Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64-17);

si no n. p.

• Nei casi in cui le strutture metalliche non risultano “autoprotette”, è presente un impianto di protezione dalla fulminazione delle strutture individuate conforme alla

documentazione di progetto? (Guida CEI 64-17);

si no n. p.

Demolizioni

•Rafforzamento delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita' delle varie strutture da demolire. (art. 150 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi (art. 150 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Ordine delle demolizioni. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• Misure di sicurezza. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione (art. 152 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

• E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione (art. 152 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.



Lista di controllo 4

- Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone (art. 153 Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 153 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- Sbarramento della zona di demolizione. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti (art. 154 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto (art. 154 D.Lgs. 81/08);


si no n. p.

- Demolizione per rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta (art. 155 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.

- La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti (art. 155 D.Lgs. 81/08);

si no n. p.



4 Lista di controllo

- Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata (art. 155 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.
- Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi (art. 155 D.Lgs. 81/08)
si no n. p.
- Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti (art. 155 D.Lgs. 81/08);
si no n. p.



PER LA TUA CASA
SCEGLI UN'IMPRESA
DI CASA TUA

Imprese edili associate ad

ANCE | L'AQUILA

Associazione Costruttori Edili della Provincia di L'Aquila

SEDE

Viale A. De Gasperi n. 60
67100 L'AQUILA - Tel. 0862 23152

UFFICI

Via M. Kolbe n. 26
67051 AVEZZANO - Tel. 0863 20008
Via G. Sardi n.48
67039 SULMONA - Tel. 0864 32097

www.ancelaquila.it
costruttori@ancelaquila.it

**ENTI BILATERALI
DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA**

CASSA EDILE

ENTE SCUOLA EDILE

COMITATO PERITETICO TERRITORIALE

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA TERRITORIALI